

TITOLO I

Disposizioni generali

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI E FINALITA'

Articolo 1

COSTITUZIONE - SEDE

È costituita un'associazione denominata "**Associazione Nazionale Orientatori**", in sigla "**ASNOR**".

L'ASNOR è una libera associazione professionale di categoria senza scopo di lucro.

La sede legale è in Roma, alla Piazza del Popolo n. 18 - Palazzo Valadier

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

SCOPI

L'attività dell'Associazione è democratica, indipendente da ogni confessione religiosa e da ideologie politiche e si propone di

a) diffondere la cultura dell'orientamento, attraverso la promozione della professionalità dell'operatore, inteso quale specialista dell'orientamento;

b) far riconoscere tale ruolo professionale nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche e private, stabilendo rapporti con Istituzioni, Enti, Università, Istituti, Associazioni e organizzazioni sociali e culturali interessate alle tematiche del settore;

c) promuovere, coordinare, incentivare e svolgere attività scientifica e di ricerca per contribuire allo sviluppo professionale dell'orientatore e favorirne il perfezionamento tecnico e culturale,

d) promuovere la regolamentazione della professione di orientatore;

e) progettare, realizzare, promuovere e gestire un sistema strutturato di formazione e/o di perfezionamento continuo, anche in ambito sanitario e/o ECM, e per tutto il personale della Scuola di ogni ordine e grado e Università, nell'ambito dell'orientamento e dell'educazione: si intende supportare ogni docente nel proprio percorso di crescita personale e professionale, in relazione a tematiche relazionali (bisogni individuali e sociali dello studente, inclusione scolastica e sociale, gestione della classe, alternanza scuola-lavoro, dialogo interculturale e interreligioso, dispersione scolastica, cittadinanza attiva e legalità) e tecnico-pratiche (didattica e metodologie, metodologie e attività laboratoriali, educazione alla cultura economica, innovazione didattica e didattica digitale, didattica per competenze, apprendimenti, valutazione individuale e di sistema, conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, didattica delle singole

discipline previste dagli ordinamenti);

f) promuovere ogni iniziativa atta a conseguire il riconoscimento dell'Associazione sia in ambito nazionale che internazionale, sia in ragione della normativa vigente che di quella emananda in conformità alle direttive comunitarie ed internazionali;

g) prender parte al dibattito in atto in ambito comunitario, anche attraverso un'attiva partecipazione ad altre similari realtà associative internazionali, in modo da favorire un proficuo scambio di idee ed esperienze tra i diversi modelli organizzativi.

h) promuovere la cultura dell'orientamento, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di orientamento, stabilendo rapporti con il Parlamento, i Ministeri, le Università, gli Enti, gli Istituti, le Associazioni, i Sindacati, e con organizzazioni sociali e culturali, anche internazionali;

i) organizzare corsi di formazione professionale e speciale per diplomati e non, laureati e personale specializzato e non, per Enti Pubblici e privati e/o loro consorziati ed associazioni;

f) istituire enti scolastici e/o universitari privati, di ogni ordine e grado, legalmente riconosciuti e/o paritari, in Italia e all'estero, in ambito umanistico, in particolar modo in materia di orientamento, in linea con le normative nazionali, comunitarie ed internazionali.

Articolo 3

ATTIVITA' DELL'ASNOR

Al perseguimento dei fini istituzionali dell'Asnor potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno della stessa Associazione.

Al mantenimento dell'Asnor sono altresì destinati i contributi versati dagli iscritti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Asnor sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali, nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Asnor procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Asnor garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

L'Asnor può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per l'adozione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attività di formazione e/o

ricerca, o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Asnor può definire convenzioni dirette a regolare le modalità di collaborazione alle attività di società e/o altri organismi. La collaborazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Asnor può intraprendere rapporti con soggetti promotori, attraverso la stipula di apposite convenzioni e contratti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché per ottenere i relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei fini anzidetti.

L'Asnor per le proprie iniziative didattiche e di ricerca può costituire sedi all'estero, con riguardo all'Ordinamento del Paese nel quale ha luogo l'iniziativa, anche mediante la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

Art. 4

STRUMENTI OPERATIVI

Sono mezzi per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2:

a) a tenuta del Registro Orientatori Asnor, sulla base di un regolamento, che, in adesione ai requisiti di legge, assicuri indipendenza e continuità di funzionamento alla apposita Commissione;

b) la costituzione di commissioni permanenti e di gruppi di studio e di ricerca;

c) l'attività editoriale e la diffusione dell'informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione sia tradizionale che elettronico, ivi compresa la televisione e via web, in proprio o in collaborazione con terzi;

d) la promozione e l'organizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di corsi di formazione professionale, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all'aggiornamento e alla qualificazione professionale;

e) il supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica, telematica e dei sistemi tecnologici avanzati, per la produzione e/o diffusione di servizi educativi e formativi, telematici, teledidattici, di teleformazione e di teleconsulenza;

f) la gestione e lo sviluppo di una biblioteca specialistica di settore, anche in forma multimediale;

g) l'adozione di un codice deontologico ovvero di un insieme di regole di carattere etico a cui gli associati devono far riferimento nello svolgimento dell'attività professionale, nei rapporti con i terzi, con i colleghi e con l'Associazione

h) l'adozione, in relazione alle attività professionali e commerciali svolte dagli associati, di un codice di condotta

che definisca il comportamento degli associati stessi, sulla cui applicazione vigilerà lo Sportello di Riferimento per il cittadino consumatore, di cui al successivo articolo 24. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dallo Sportello di Riferimento al consumatore, anche per via telematica. Nella redazione di tale codice viene garantita la protezione dei minori e la salvaguardia della dignità umana.

Per il conseguimento di tali scopi l'Associazione potrà assumere personale, stipulare accordi di collaborazione, acquistare beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività indicate, accettare donazioni o lasciti, stipulare convenzioni e contratti, affiliarsi od associarsi ad altre associazioni.

TITOLO II

Degli associati

Articolo 5

ASSOCIATI

La struttura organizzativa dell'Associazione, in ogni sua istanza, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti che condividono i principi fondamentali dello Statuto e si impegnino per realizzarli.

I membri dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie di associati:

a) Soci Fondatori: lo sono di diritto coloro che sono intervenuti all'atto della costituzione dell'Associazione e coloro che, avendo i requisiti per divenire soci ordinari, presentino domanda al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale dovrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;

b) Soci Ordinari: lo sono:

- i docenti della scuola italiana e dell'università, in formazione, in servizio o in quiescenza;
- coloro che svolgono attività di ricerca e formazione nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento;
- tutti coloro i quali hanno intrapreso il percorso formativo introduttivo organizzato e riconosciuto dall'Associazione e/o suoi delegati e acquisite le competenze specifiche della professione;
- tutti gli iscritti al Registro Orientatori Asnor, in regola con il versamento della quota sociale;

c) Sostenitori: sono soci sostenitori gli enti pubblici o privati e le imprese o persone fisiche che ne fanno richiesta, e che versino contributi all'Associazione per il finanziamento degli scopi associativi;

d) Onorari: eminenti personalità italiane o estere, su chiamata del Consiglio Direttivo Nazionale e/o del Comitato Tecnico Scientifico.

Le modalità d'iscrizione sono stabilite dal Regolamento

interno dell'Associazione.

Si acquista la qualità di socio, salvo quanto sopra precisato relativamente ai soci fondatori, con l'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale o dalla Commissione di lavoro delegata, ove costituita o dai Comitati e Direttivi Regionali, territorialmente competenti, ove costituiti, previa presentazione di apposita domanda d'adesione.

Articolo 6

REQUISITI PER L'ADESIONE

Per aderire all'ASNOR in qualità di socio, è necessario:

- garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dai vigenti ed eventuali successivi regolamenti, oggetto di eventuale successiva approvazione, in particolare con riferimento ai titoli di studio relativi all'attività svolta, e del presente Statuto;
- avanzare domanda al Consiglio Direttivo nazionale o alla Commissione di lavoro delegata, ove costituita, o ai Comitati e Direttivi Regionali, territorialmente competenti, ove costituiti, previa presentazione di apposita domanda d'adesione.

L'organo preposto, così come sopra indicato, ricevuta la domanda, delibera in merito alla sua accettazione. All'accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il socio che aderisce all'ASNOR è iscritto all'Associazione periferica eventualmente costituita sul territorio di appartenenza e all'Associazione nazionale. La decadenza della qualifica di associato comporta la decadenza anche dall'Associazione territoriale di appartenenza.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna:

- al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvata in sede di bilancio;
- al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati a livello nazionale e periferico;
- al rispetto dell'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante e continuo.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

La prima quota associativa, in qualunque mese venga effettuata, ha validità annuale.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna tutti i soci al rispetto delle norme statutarie.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita dell'Associazione di appartenenza concorrendo all'attuazione dello scopo associativo e alla definizione dei programmi, uniformandosi al presente statuto, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Tutti i soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, nonché lo statuto dell'Associazione territoriale di appartenenza ove costituita, le eventuali direttive e/o regolamenti interni, nonché le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione e dei terzi;
- a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- al rispetto dell'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante e continuo;
- a non svolgere attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo e/o ordine professionale.

I soci fondatori hanno diritto a:

- partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie con diritto di voto secondo le modalità previste (se in regola con il pagamento della quota associativa);
- accedere alle cariche associative, come da regolamento;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata secondo opportuni parametri validi preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo Nazionale.

I soci ordinari hanno diritto a:

- a partecipare personalmente alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto secondo le modalità previste (se in regola con il pagamento della quota associativa).
- partecipare alle ricerche scientifiche, editoriali, anche multicentriche, organizzate dall'associazione, che verranno pubblicate sul sito internet o sulla rivista o su riviste scientifiche di settore;
- ricevere la rivista dell'ASNOR in formato elettronico o cartaceo come da regolamento;

- ricoprire le cariche associative.

I soci sostenitori, aderenti e onorari hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Asnor.

Gli associati devono perseguire il proprio costante aggiornamento professionale nel rispetto del regolamento, la cui certificazione è di competenza esclusiva dell'Associazione.

Articolo 8

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio viene meno per:

- dimissioni da inviare a mezzo raccomandata A/R al Consiglio Direttivo Nazionale e Territoriale;

- decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale o Territoriale a carico del socio che sia moroso da oltre un anno, nel pagamento della quota associativa, ovvero, nell'ipotesi di Socio Fondatore, decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale a carico del Socio che non partecipi, senza giusta causa, a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo Nazionale;

- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'associazione.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale, se non espressamente autorizzati dall'Assemblea dei Soci Fondatori non potranno in speciale modo rivestire cariche in altre associazioni analoghe ed i medesimi decadranno dalla loro carica se candidati e/o eletti successivamente in Associazioni analoghe all'ASNOR.

TITOLO III

Organizzazione e cariche associative

Articolo 9

ORGANI NAZIONALI

Sono Organi Nazionali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Congresso;

- il Consiglio Direttivo Nazionale;

- il Presidente;

- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

- il Collegio Nazionale dei Probiviri;

- il Comitato Tecnico Scientifico.

Le elezioni a qualsiasi carica collegiale devono avvenire per iscritto.

Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.

Gli organi collegiali durano in carica per un quinquennio e le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili.

Tutte le cariche sociali sono normalmente a titolo onorifico e gratuite. E' ammesso compenso solo se previsto in via preventiva nei bilanci annuali.

Articolo 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Può farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Ogni socio può rappresentare, per delega, fino ad un massimo di cinque soci.

Compete all'Assemblea:

- l'approvazione di eventuali regolamenti interni concernenti il suo funzionamento;
- le deliberazioni concernenti modifiche al presente Statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dei beni della stessa;
- qualsiasi deliberazione attinente l'Associazione ad essa sottoposta dagli organi dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza dei voti, lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano o per posta elettronica certificata, notificata ai singoli soci al domicilio risultante nel libro degli associati e da loro ricevuta almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del luogo (anche fuori della sede sociale), giorno ed ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in difetto, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea può deliberare validamente in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, con votazione palese.

Per deliberare le modifiche al presente statuto è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà più uno degli associati.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, nonché dal Segretario dell'Associazione nei casi in cui la verbalizzazione non consti da atto di notaio.

Articolo 11

CONGRESSO

Il Congresso è costituito dai delegati delle Associazioni Regionali in persona del Presidente Regionale ed, in caso di loro impedimento, dai delegati supplenti.

Ogni partecipante al Congresso ha diritto ad un solo voto e non può avere deleghe.

Il Congresso è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o, in caso di impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente nomina il segretario per la redazione del verbale che sarà inviato al Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo fax o e-mail.

In via straordinaria è convocato d'iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta cinque Presidenti Regionali, per questioni di rilevante interesse associativo.

Il Congresso, ordinario e straordinario, viene convocato dal Presidente con comunicazione inviata per PEC almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 15 giorni.

È regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta al Congresso:

- fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;
- approvare la relazione annuale del Presidente.

Articolo 12

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è nominato per la prima volta al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto, di diritto, dai soci designati dall'Assemblea dei Soci e dai Presidenti delle Associazioni Regionali.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale restano in carica cinque anni. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi; tale regola entra in vigore con l'approvazione del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al suo interno:

1. il Presidente;
2. il Vice Presidente;

3. il Tesoriere;

4. il Segretario.

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- determina la politica associativa ed indica le linee programmatiche dell'associazione; a tal fine può nominare al suo interno commissioni di lavoro su singole tematiche; le commissioni saranno coordinate da un responsabile ciascuna;
- approva il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione predisposto dal Presidente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- presenta le eventuali proposte di modifica dello Statuto;
- delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'Associazione in assenza della Associazione Regionale;
- stabilisce annualmente le quote sociali e l'ammontare del contributo che l'Associazione Regionale deve versare all'Associazione Nazionale;
- aggiorna l'elenco dei soci e accerta il versamento dei contributi dei soci;
- approva i regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. La riunione dovrà essere convocata almeno venti giorni prima della relativa seduta con comunicazione inviata per PEC. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a dieci giorni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto e può eleggere al suo interno un Segretario per l'organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale delle riunioni.

Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario, o in sua assenza del Presidente, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo fax o e-mail.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro numerato in ogni pagina e sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può adottare, a maggioranza dei due terzi dei votanti, un regolamento per la disciplina della sua attività, nonché di quella congressuale.

I componenti decadono in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive.

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, redige i verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati

soci ed in particolare collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione nonché all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, tiene la cassa e compila annualmente le bozze del bilancio preventivo a redigersi dal Consiglio Direttivo Nazionale e da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Articolo 13

PRESIDENTE

Il Presidente esercita tutti i poteri decisionali ed operativi, strutturali ed organizzativi, salvo quelli riservati per Statuto al Consiglio, convoca in via ordinaria e presiede il Congresso, coordina il lavoro della Giunta Esecutiva ed assume le decisioni di ordinaria amministrazione.

Il Presidente:

- è il Legale Rappresentante dell'Associazione;
- predispone la relazione annuale da sottoporre, unitamente al rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, al Consiglio Direttivo Nazionale;
- garantisce l'applicazione dello Statuto;
- assume la direzione editoriale dell'organo di stampa;
- mantiene i rapporti con le Istituzioni e con il mondo politico e sociale, assumendo le opportune iniziative per valorizzare il ruolo dell'Associazione e la sua capacità rappresentativa;
- può commissariare le sedi periferiche relazionando alla prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.
- è legittimato ad adottare i provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo Nazionale durante la prima riunione utile.
- in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente dura in carica cinque anni. Il presidente può essere rieletto per massimo tre mandati consecutivi; tale regola entra in vigore con l'approvazione del presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento, esercita le sue funzioni il Vice Presidente da lui nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 14

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Asnor è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti.

Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere revocati solo per giusta causa.

Articolo 15

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale o da una Commissione di lavoro delegata, è un organo perfetto di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

I suoi componenti non possono far parte degli organi deliberanti, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.

Ad esso sono sottoposte, dal Presidente, le eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Le modalità della sua convocazione, del suo funzionamento e delle specifiche competenze sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 16

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il comitato tecnico scientifico è l'organo scientifico dell'associazione.

È un organo consultivo.

È composto da un numero minimo di tre membri; è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per predisporre il piano tecnico scientifico dell'associazione, annuale o pluriennale, o per rivedere quello pluriennale ed ogni volta che il Comitato Direttivo Nazionale ne chiede la convocazione. La riunione può avvenire anche nella forma della videoconferenza. Come mezzo di discussione il Comitato potrà anche utilizzare una sezione riservata del sito web dell'associazione.

Il Comitato può lavorare diviso in commissioni, organizzate per materia o per progetto, coordinate dal presidente.

I membri del Comitato non sono tenuti al pagamento di alcuna quota; la carica è gratuita.

Sono compiti del Comitato Tecnico Scientifico:

- proporre al Consiglio Direttivo Nazionale le linee programmatiche e di indirizzo e le attività dell'associazione attraverso un piano tecnico scientifico;
- formulare pareri, risposte, relazioni su quesiti del Comitato Direttivo Nazionale o del Congresso, anche a

beneficio di istituzioni ed enti di rilievo;

- promuovere in ogni forma gli indirizzi di politica culturale dell'associazione;

- provvedere, in forma diretta ed indiretta, alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente e continua degli associati.

Articolo 17

PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Coordina le attività, coordina e presiede le riunioni e funge da referente per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Il presidente del comitato tecnico scientifico ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e ha in esse diritto di esprimere pareri e proposte per tutte le delibere che ritenga essere rilevanti in relazione agli indirizzi dati dal Comitato Tecnico Scientifico.

Qualora lo ritenga necessario il presidente del Comitato Tecnico Scientifico può nominare un segretario definendo la durata del mandato e funzioni.

Articolo 18

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Le Sezioni suddette sono strutture amministrative autonome e, dunque, la struttura nazionale non risponde delle obbligazioni da queste assunte.

L'Asnor per il conseguimento dei propri scopi sull'intero territorio nazionale, opera anche tramite associazioni periferiche. L'organizzazione periferica dell'ASNOR è costituita dalle Sezioni Regionali, Provinciali e Territoriali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione riconosce quali associati dell'ASNOR Nazionale le Associazioni costituite a livello periferico e i soci aderenti alle stesse.

Le ASNOR periferiche operano su tutto il territorio italiano e sono costituite in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento Interno.

Lo Statuto delle ASNOR periferiche dovrà essere uniformato al modello deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Detto modello non è modificabile nelle sue parti essenziali. Gli Statuti locali entrano in vigore solo dopo l'approvazione definitiva e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Associazioni regionali e provinciali non possono avere un numero di soci inferiore a 15.

Le Associazioni Territoriali non possono avere un numero di soci inferiore a 5.

I Presidenti delle sedi periferiche sono garanti delle politiche delle ASNOR che presiedono, curano e controllano la gestione amministrativa delle stesse e ne sono i legali rappresentanti.

Le Associazioni periferiche sono tenute a conformarsi alle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le cariche delle Associazioni periferiche hanno durata biennale.

Le Associazioni periferiche hanno il compito di programmare, coordinare e svolgere l'attività culturale e di formazione a livello locale, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, nell'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organismi nazionali. Sono strutture amministrative autonome e, pertanto, la struttura nazionale non risponde delle obbligazioni da queste assunte. In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità, i rispettivi organi sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo Nazionale che provvede alla nomina di un commissario.

Articolo 19

ORGANI DELLE SEDI REGIONALI

Sono organi delle Sedi regionali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo Regionale;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio regionale dei revisori dei conti.

L'assemblea dei soci è costituita dai delegati delle associazioni provinciali costituite, in misura pari a un delegato ogni quindici soci o frazione e, in caso di loro impedimento dai delegati supplenti.

Il Consiglio Direttivo Regionale è nominato per la prima volta al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo. Successivamente i membri non di diritto saranno eletti dall'assemblea tra i delegati provinciali.

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto, di diritto, dai soci fondatori e dai presidenti delle associazioni provinciali.

Articolo 20

ORGANI DELLE SEDI PROVINCIALI

Sono organi delle Sedi provinciali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

L'assemblea dei soci è costituita dai delegati delle

associazioni comunali costituite, in misura pari a un delegato ogni quindici soci o frazione e, in caso di loro impedimento dai delegati supplenti.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è nominato per la prima volta al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo. Successivamente i membri non di diritto saranno eletti dall'assemblea tra i delegati comunali.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto, di diritto, dai soci fondatori e dai presidenti delle associazioni comunali.

Articolo 21

ORGANI DELLE SEDI TERRITORIALI

Sono organi delle Sedi territoriali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo Territoriale;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

L'assemblea dei soci è costituita dai soci delle associazioni territoriali costituite.

Il Consiglio Direttivo Territoriale è nominato per la prima volta al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo. Successivamente i membri non di diritto saranno eletti dall'assemblea tra i soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo Territoriale è composto, di diritto, dai soci.

Articolo 22

FINANZA E PATRIMONIO

Per il funzionamento dell'Associazione e per il perseguimento delle finalità istituzionali, i soci sono tenuti a versare una quota di adesione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In sede di scioglimento, di recesso o espulsione, la quota di adesione non è ripetibile, rivalutabile, né trasmissibile. Durante la vita dell'Associazione non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di essi, annualmente è redatto e approvato un rendiconto economico e finanziario.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili comunque acquisiti.

Le entrate sono costituite dai versamenti degli associati e da eventuali contributi pubblici e privati, da proventi derivanti da abbonamenti e vendita di stampati, da iniziative editoriali e da attività di formazione ed aggiornamento.

Articolo 23

REGOLAMENTI

La piena e completa attuazione delle norme del presente Statuto potrà essere raggiunta mediante Regolamenti interni proposti ed approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 24

SPORTELLO DI RIFERIMENTO PER IL CITTADINO CONSUMATORE

L'Asnor promuove forme di garanzia a tutela dell'utente. E' attivato, anche via web, lo Sportello di Riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale ed agli standard qualitativi da essa richiesti agli iscritti. Le procedure di nomina e di funzionamento dello Sportello di Riferimento per il cittadino consumatore sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 25

RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato: Mery PONTRANDOLFO - Annalisa STASI notaio (vi è il sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.